

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE
Della Federazione Italiana Sport Equestri
Avvocato Bianca Magarò

Ha emesso la seguente decisione nel procedimento disciplinare n. 27/2016 nei confronti di **POMPONI PAOLO**

In data 23.11.2016 veniva inoltrato a questo Giudice il provvedimento di archiviazione emesso dalla Procura federale Fise nel procedimento disciplinare n. 88/16 P.A. nei confronti del sig. POMPONI PAOLO tessera 2909/G.

La Procura Federale ha disposto la archiviazione del procedimento disciplinare n. 88/16, nel contempo disponendo la trasmissione degli atti al GSN, determinandone la competenza, ai sensi dell'art 35 del Regolamento di Giustizia, all'esito delle indagini svolte nel procedimento, in quanto << *i fatti sopra descritti sono avvenuti in occasione del Concorso Ippico Nazionale S.O. tipo A6* presso il Circolo Ippico Le Siepi di Cervia in data 14.8.2016*>>;

La vicenda trae origine dalla denuncia, pervenuta al Dipartimento Veterinario, dalla dott.ssa Clarita Cavallucci, veterinario incaricato Fise per il detto concorso, la quale segnalava che, in data 14.8.2016, stava procedendo alla effettuazione dei prelievi per i controlli anti doping dei cavalli Estral, con Paolo Pomponi, Casscora, con Giuseppe D'Onofrio e Zinedine Zidane, con Giovanni Manzano, allorquando, dopo aver riposto i kit dei prelievi già eseguiti su Casscora ed Estral nella propria auto all'incirca alle 14.40, si accorgeva che il vetro posteriore dell'auto era stato infranto e che erano stati sottratti sia i kit dei prelievi già eseguiti che quelli intonsi.

Avvisate le autorità e i presenti, si procedeva, d'accordo con la Presidente di Giuria sig.ra Mangone e con la titolare del Centro, a rintracciare i cavalieri per verificare la disponibilità ad eseguire un ulteriore prelievo e, nella circostanza, si presentava subito il D'Onofrio mentre il Pomponi non era immediatamente rintracciabile e veniva contattato solo successivamente all'arrivo dei carabinieri, ai quali dichiarava di essere partito dopo la gara.

Nelle more della formalizzazione della denuncia da parte della dott.ssa Cavallucci, alle ore 18.43 circa, il Pomponi sembrava essere rientrato

presso il centro ippico, tuttavia si rifiutava di far eseguire il prelievo alla cavalla, anche su consiglio del suo legale, ritenendo che il prelievo non fosse regolamentare.

Il comportamento del Pomponi, nell'occasione, è stato descritto dai presenti, dalla presidente di Giuria sig.ra Mangone e dal dott. Utili, veterinario in servizio, come ostile e poco collaborativo, avendo il medesimo diffidato gli astanti "a fare qualsiasi cosa alla cavalla".

Emergeva, inoltre, che, nelle more dell'assenza del Pomponi, anche la cavalla ESTRAL era stata riferita assente dal centro, insieme al Pomponi, tuttavia era stata rinvenuta nella propria scuderia dalla Presidente di Giuria e dal Dott. Utili, che procedevano alla sua identificazione.

In esito a tali eventi, comunque, il prelievo proposto non è stato eseguito, né nell'immediatezza, né successivamente.

Esaminati gli atti e i documenti presenti nel fascicolo inizialmente aperto dalla Procura Federale e visionato il provvedimento di trasmissione per competenza, questo Giudice apriva procedimento disciplinare a carico di Paolo Pomponi, ai sensi degli artt. 35, 38 e 40 del Regolamento di Giustizia Fise (Giunta Coni delibera n. 288 del 5/07/2016), nonché le recenti sentenze della Corte Sportiva di appello nn. 9 e 10/16 CAS, fissando per la decisione la data del 3.12.2016.

Pervenivano, nelle more, memorie difensive del Pomponi a firma del legale di fiducia Avv. Vincenzo Giardino.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va esaminata la eccezione preliminare di difetto di competenza del Giudice adito.

L'avv. Giardino argomenta l'eccezione con la circostanza secondo la quale le contestazioni mosse al Pomponi non sarebbero connesse allo svolgimento della gara, dal momento che l'episodio cui si fa riferimento non sarebbe avvenuto in occasione o nel corso di una gara, bensì a distanza di ore dal termine del concorso ippico.

Secondo il legale, quindi, essendosi i fatti contestati al Pomponi verificati non durante la gara, ma a diverse ore di distanza dal suo termine, precisamente verso le ore 19.00/20.00, essi non sarebbero connessi allo svolgimento della gara.

Questo GSN è di diverso avviso e ritiene infondata la eccezione.

Correttamente la P.F. ha inizialmente istruito il procedimento, trattandosi di fatti connessi al controllo antidoping disposto sui cavalli, successivamente alla istruttoria, tuttavia, è emerso che il fatto disciplinarmente rilevante, ovvero sia il comportamento del Pomponi ostile e non collaborativo era da collocarsi nell'ambito della definizione di cui all'art 35 comma 1, ovvero sia << ogni altro fatto rilevante per l'Ordinamento Sportivo avvenuto in occasione della gara >>.

L'espressione << in occasione o nel corso >>, utilizzata dal Regolamento, è sufficientemente chiara da far inquadrare ogni fatto e comportamento rilevante, che sia connesso, abbia avuto origine, sia la conseguenza, dello svolgimento della gara, nella competenza del GSN.

Nel caso in esame, trattasi di comportamenti imputati al cavaliere Pomponi, originati dalle procedure di controllo antidoping disposte dalla Federazione e demandate al Veterinario accreditato, nell'ambito del Concorso Ippico presso il circolo Le Siepi di Cervia.

Da tale controllo hanno avuto origine le successive vicende, che hanno interessato i cavalieri degli equini scelti per il controllo, e che si sono protratte anche oltre il termine del concorso, per cause di forza maggiore (furto delle provette e dei kit dall'auto della dott.ssa Cavallucci) ma allorquando la cavalla non era fuoriuscita dall'area che ospitava l'evento.

I fatti di cui al presente procedimento sono, quindi, direttamente riconducibili alla gara e al suo svolgimento, avendo avuto origine in occasione della stessa.

Quanto alla eccezione di inammissibilità del procedimento dinanzi al GSN, essa è parimenti priva di pregio. Il rigetto della precedente eccezione ne precluderebbe l'esame nel merito ma, in ogni caso, nel carteggio tra la Procura Nazionale e la Procura Federale si rinviene l'assenza di provvedimento ostativo alla trasmissione degli atti della Procura Nazionale, pure sollecitato dalla P.F.Fise, successivamente al nulla osta già ottenuto.

Nel merito, è risultato dalla istruttoria espletata dalla Procura Federale che il comportamento tenuto dal Pomponi nella occasione, ovvero sia in tutti gli eventi che si sono succeduti al controllo antidoping della cavalla Estral e al furto dei campioni già prelevati e dei kit intonsi ad

opera di ignoti dall'autovettura della dott.ssa Cavallucci, sia stato contrario ai principi di lealtà, probità e correttezza sportiva di cui al Regolamento di Giustizia e al Codice di Comportamento del Coni, nonché del Regolamento Veterinario Fise nella sezione 9, Regolamento antidoping cavalli, e nella sezione dedicata alla tutela del benessere del cavallo.

Il prelievo cui si è fermamente opposto il sig. Pomponi, dopo essere stato cercato invano dai veterinari (Cavallucci e Utili) e dal presidente di Giuria Mangoni fino alle 18.40 circa di sera, era stato richiesto a fini interni della Fise e non sarebbe quindi stato utilizzato ai fini anti doping, non essendovi al momento neppure le provette a disposizione.

E' da aggiungere che vi era stata anche una incertezza sulla collocazione della cavalla Estral la quale, in un primo momento, era stata dichiarata partita con il cavaliere, successivamente era stata rinvenuta nel box 517 dal Dott. Utili e dalla sig.ra Mangone, che hanno presidiato il box fino all'arrivo del Pomponi, il quale ha confermato, anche in sede di interrogatorio, che la cavalla era sempre rimasta nell'area del concorso e che egli si era allontanato per andare al mare con il figlio. Dichiarava, altresì, di aver espresso il suo dissenso alla effettuazione del prelievo sulla cavalla in sua assenza.

Il fatto che il Pomponi abbia accusato la Presidente Mangone e i veterinari presenti di avere un atteggiamento persecutorio nei suoi confronti e che si sia dimostrato ostile e poco collaborativo, è stato confermato dalle dichiarazioni degli stessi (valide ex art 64 comma 2 RGD) e ulteriormente ribadito nella memoria difensiva, che definisce quanto accaduto un <<*abuso di potere da parte dei presenti in danno del Pomponi*>>, allorquando è risultato che i presenti lo stessero cercando per richiedere il suo consenso al prelievo.

Nel Regolamento Veterinario, poi, è scritto che tutti gli iscritti Fise sono tenuti a collaborare per favorire al meglio lo svolgimento delle procedure correlate al controllo antidoping, norma che si ritiene applicabile, a maggior ragione, allorquando il prelievo è finalizzato a constatare lo stato di benessere del cavallo a fini interni, come nel caso in esame.

Si ritiene, quindi, il cavaliere Pomponi Paolo abbia violato le norme citate.

P.Q.M.

Il Giudice Sportivo Nazionale irroga al tesserato **PAOLO POMPONI** la sanzione della censura di cui all'art 6 lettera b) vigente Regolamento di Giustizia

MANDA

alla Segreteria Federale di comunicare tempestivamente il presente provvedimento al sig. **POMPONI PAOLO** anche per il tramite del suo difensore di fiducia Avv. Vincenzo Giardino.

Roma, li 3 dicembre 2016

Il Giudice Sportivo Nazionale

F.to Avv. Bianca Magarò